



L'articolo 6-bis del decreto-legge n.73 del 2022 introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 6 della legge n.212, del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione. In particolare, la disposizione prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. La disposizione chiarisce che le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO". Inoltre, con il medesimo provvedimento, sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione. La norma specifica che la comunicazione dell'esito negativo non pregiudica tuttavia l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Come si fa a sapere se la verifica è andata bene?



Sottoscrivo la presente in segno di ricevuta e non di accettazione dei rilievi in esso contenuti che contesto in toto, dichiaro altresì di riservarmi di apprestare ogni e qualsiasi attività difensiva nelle sedi competenti e di valutare l'opportunità di avvalermi dell'art. 12 della L. 212/2000. Inoltre dichiarò di aver depositato documentazione a sostegno della bontà del mio operato e di restare in attesa di determinazione dell'ufficio in merito.

FRASE DA INSERIRE PRIMA DI FIRMARE